



*Col. Pavullo in via  
vicinanze  
Roma*

## L'ESPORTAZIONE DEI DOCUMENTI PRIVATI

### I. INSUFFICIENZA DELLE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE SULL'ESPORTAZIONE.

L'esportazione dei documenti di natura privata è regolata, nella nuova legge 30 settembre 1963, n. 1409, dall'art. 38, lettera f, che dispone « I privati proprietari possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di non esportare dal territorio della repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente soprintendenza archivistica ».

La norma dovrà essere completata da sanzioni e da disposizioni regolamentari che ne preciseranno il significato e l'ampiezza. Essa stabilisce però fin d'ora criteri che dovranno essere tenuti presenti nella disciplina futura della materia, più complessa di quel che non appaia a prima vista.

Allo scopo di esplicitare la problematica che si ricollega alla norma in esame sarà bene porla a confronto con la precedente legislazione.

L'art. 25 della legge archivistica del 22 dicembre 1939, n. 2006, disponeva che « Gli archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico, comunque in possesso di privati, non possono essere esportati dal regno se non con l'autorizzazione del ministro per l'Interno, su conforme parere della giunta per gli archivi del regno »; e l'art. 28: « Spetta alle soprintendenze archivistiche di esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione degli atti contemplati nella presente legge... ».

L'art. 34 disponeva infine: « Il detentore che abbia tentato l'esportazione o la divisione del materiale archivistico, senza la prescritta autorizzazione, è punito con la multa da L. 80.000 a L. 320.000. <sup>1)</sup>

Alla multa è aggiunta la confisca del materiale archivistico, ai sensi del codice penale, qualora si tratti del proprietario del materiale medesimo.

<sup>1)</sup> Le pene indicate sono quelle risultanti dagli aumenti stabiliti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603.

ESCRIBATO

Nel caso in cui il colpevole raggiunga l'intento, la multa è stabilita da L. 240.000 a L. 960.000 oltre il pagamento di una indennità pari al valore delle scritture.

In tutti i casi sono fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi doganali, quando l'esportazione tentata o consumata presenti gli estremi del contrabbando».

Quale il diverso indirizzo della nuova legislazione rispetto a queste norme, indubbiamente severe, della vecchia legge?

« Si era pensato in un primo momento — si osserva nella relazione ministeriale — di prendere esempio dalla Francia, dove vige il divieto assoluto di esportare dal territorio nazionale le cose mobili che siano state oggetto di classificazione da parte del ministero dell'Educazione nazionale (art. 21 della legge 31 dicembre 1913). La norma è sembrata tuttavia troppo drastica, e si è preferito limitarsi a ribadire il divieto di esportazione senza il permesso che devono rilasciare le sovrintendenze in funzione di ufficio di esportazione, secondo le norme che verranno poi stabilite dal regolamento (cfr. prima parte art. 28 della legge del 1939)».

Si è voluto quindi mantenere il criterio seguito dalla legge del 1939 che permette la esportazione dei documenti in seguito a valutazione discrezionale, caso per caso, del ministro per l'Interno (affidata oggi al sovrintendente). E ciò sebbene nella nuova legge il divieto sia stato ristretto nell'ambito dei soli archivi o singoli documenti « dichiarati di notevole interesse storico », a differenza di quanto prescriveva la vecchia legge che lo imponeva a tutti gli « archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico ».

Criterio quindi assai più largo nei confronti dei privati, motivato dallo scrupolo di non gravare la mano sui proprietari di archivi quando non lo esigano dichiarati motivi d'interesse pubblico. La consapevolezza di non dover imporre vincoli o divieti che non si risolvano nell'interesse generale degli utenti degli archivi, e di evitare procedure macchinose, informa tutta la presente legislazione che ha per oggetto la vigilanza sulle carte dei privati. Il che non esclude una maggior cura ed una maggiore valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale, e quindi un aumentato potere di controllo e un più esteso uso pubblico dei documenti, quando essi abbiano effettiva importanza storica.

Altro punto fermo della nuova legge — e altra innovazione consigliata da più rigorosi criteri di legislazione — è il far discendere gli obblighi giuridici non semplicemente da una incerta e presuntiva situa-



zione di fatto degli archivi ma da una loro condizione giuridica definita e sicura che si determina a seguito della formale dichiarazione del loro notevole interesse storico ad opera della sovrintendenza competente. Il divieto di esportazione, come si è detto, segue all'accertamento e alla dichiarazione del notevole interesse storico degli archivi.

Quest'ultima applicazione del principio stabilito, teoricamente accettabile, dà luogo però in pratica ad alcune difficoltà. Com'è noto le norme che regolano l'accertamento degli archivi privati sono contenute nell'art. 37 che prevede sia interventi d'ufficio, direttamente ad opera delle sovrintendenze (secondo comma), sia interventi delle sovrintendenze stesse a seguito di denuncia dei privati, in molti casi obbligatoria (primo comma). Queste norme non sono tuttavia sufficienti ad escludere che, prima che si addivenga ad un completo esame di tutti gli archivi di notevole interesse storico, documenti anche importanti possano passare indisturbati le frontiere.

Agli effetti della legge doganale non vi è alcun impedimento alla esportazione dei documenti. Gli agenti doganali considerano di libero transito le merci non comprese nella *tabella export*, nella quale non figurano gli archivi o le cose che abbiano pregio dal lato storico. Così il privato proprietario, possessore o detentore di un archivio, anche importante, può esportarlo liberamente senza averlo ancora denunciato. Ciò può accadere, in generale, finché non scada il triennio previsto dal primo comma dell'art. 37 per la denuncia. Oppure — e questa volta senza limite di tempo — quando singoli documenti, anche antichi, non costituiscano un vero e proprio archivio, inteso come *universitas rerum*, o quando si tratti di archivi di cui facciano parte documenti dell'ultimo settantennio. Tutti casi, questi ultimi, per i quali lo stesso articolo non pone neppure l'obbligo della denuncia. « Non si può porre al privato — osserva la relazione ministeriale — che può essere persona illetterata o dedita a tutt'altro tipo di attività l'obbligo di riconoscere il notevole interesse storico dei propri documenti. Si può però stabilire una presunzione di interesse storico, in base a un dato obiettivo, facilmente riconoscibile da chiunque, e richiedere quindi al privato, ogni qualvolta accerti l'esistenza di tale dato, di darne notizia alla sovrintendenza. L'unico elemento di questo tipo è sembrato essere la data del documento... ». Esigenze giuste. D'altro canto non si può chiudere gli occhi di fronte alla grossa falla aperta nella salvaguardia del patrimonio documentario, quando si lasci passare alla frontiera materiale che le sovrintendenze, se chiamate in causa, dichiarerebbero senza esitazione di notevole interesse storico.

L'indulgenza, nei confronti dei privati, delle attuali disposizioni di legge sulla denuncia può essere giustificata entro certi limiti: qualora cioè si potesse esser certi che gli archivi rimangano nel territorio nazionale presso la stessa famiglia, di cui rappresentano le memorie, e siano presumibilmente, se non inventariati e valorizzati, per lo meno conservati nello *statu quo*, nell'interesse stesso del proprietario che li possiede. Ma poiché è lasciata aperta la possibilità di un loro trasferimento all'estero — che ne muta la destinazione e spesso la condizione giuridica, facendo nascere, oltretutto, il sospetto di fini speculativi nel privato — si pone la necessità di provvedimenti cautelativi urgenti: sia contro il rischio di dispersioni e di distruzioni, sia contro quello di una loro sottrazione al patrimonio nazionale.

In questa circostanza dovrebbe soccorrere una norma specifica, indipendente dalle altre sull'accertamento, e integrativa di esse, che obblighi a rimettere in ogni caso al sovrintendente il giudizio sulla licità o meno dell'esportazione dei documenti. Non è questa una limitazione eccezionale alla libera disponibilità dei patrimoni privati; nell'esportazione la regola è anzi quella della licenza e del controllo, adottata per una categoria vastissima di beni che non soffrono normalmente, come gli archivi e le cose di pregio storico o artistico, affievolimento di diritti reali su di essi.

Un esame e un giudizio preventivo certo, esteso a tutte le carte di presumibile interesse storico che stiano per varcare il confine, s'impone del resto anche per altre ragioni.

Può darsi che venga presentato alla frontiera un archivio che non sia stato denunciato ai sensi dell'art. 37; e non già perché, come nei casi già visti, il proprietario, possessore o detentore non era tenuto a farlo, ma semplicemente perché non si era curato di ottemperare all'obbligo stabilito nello stesso articolo.

Vi è qui un illecito che dovrà essere sanzionato penalmente. Come dare la possibilità all'agente doganale, e quindi alla sovrintendenza competente, di accertare in questi casi se l'archivio è liberamente esportabile o se invece, dietro la mancata dichiarazione di notevole interesse storico, si nasconde un reato di omessa denuncia?

Ancora: l'art. 38, lettera *f*, della nuova legge archivistica stabilisce il divieto già visto di esportazione dei documenti dichiarati di notevole interesse storico senza la preventiva autorizzazione della sovrintendenza. Qualora l'esportatore, violando tale disposizione, si accinga a far passare i confini alle carte sottoposte a vincolo commette un reato di esportazione abusiva. Come venire a conoscenza di quest'al-

tro, più grave reato <sup>1)</sup> se non è data la possibilità di chiarire la situazione di tutti gli archivi presentati alla dogana? Solo attraverso un controllo sistematico è possibile accertare se l'archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico con la conseguenza che in caso positivo, impedito il transito delle carte, il trasgressore verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

Queste norme, che tutelano con conseguenze penali l'integrità del patrimonio archivistico nazionale, possono essere dunque vanificate dall'assenza di disposizioni che assicurino un adeguato controllo in occasione dell'esportazione; mentre, come si è visto, quelle sulla denuncia degli archivi e dei documenti sono insufficienti, almeno per il momento, a stabilire una situazione di diritto certa, ed estesa a tutto il patrimonio documentario, attraverso la quale far valere la disposizione che già vieta l'esportazione degli archivi dichiarati di interesse storico notevole.

L'accertamento e l'esame d'ufficio, da parte delle sovrintendenze, degli archivi privati presenta d'altra parte quelle difficoltà che tutti gli archivisti conoscono. Cosicché alla situazione di diritto ipotizzata dalla legge non corrisponderà, almeno per molto tempo ancora (si pensi alle innumerevoli scritture in mano dei privati fino ad oggi sottratte alla vigilanza), una situazione di fatto tale per cui possa dirsi che ogni archivio suscettibile di essere riconosciuto di notevole interesse storico sia stato effettivamente riconosciuto tale, con gli obblighi che ne discendono, anche ai fini dell'esportazione.

Occorre quindi assicurare per il momento che il patrimonio archivistico non sia depauperato da possibili fughe di documenti. Sul piano giuridico ciò è possibile fare solo andando al di là di quei limiti, cui si è accennato, che si è posto il legislatore.

Allo stato attuale della legislazione vi è un circolo vizioso da superare: da una parte un fermo ed un controllo alla dogana è impedito dalla mancanza di una dichiarazione formale del sovrintendente che abbia dichiarato il notevole interesse storico degli archivi o dei documenti; dall'altra, per addivenire a quell'accertamento e a quella formale dichiarazione, non si può ricorrere, in molti casi, che al fermo ed al controllo da parte della dogana.

Per spezzare tale circolo vizioso non resta che partire, anziché dalla situazione di diritto, dalla situazione di fatto: l'esistenza di un

---

<sup>1)</sup> Anche tale reato, che nella vecchia legge era previsto come delitto (cfr. articolo 34 cit. nel testo), attende ancora una sanzione che dovrà essere stabilita da apposita legge.

presumibile interesse storico nei documenti presentati alla dogana per l'esportazione dovrebbe giustificare un loro fermo in attesa dell'accertamento e della decisione della competente sovrintendenza. Questa dovrebbe poi pronunciarsi sia sul valore delle carte che sulla opportunità della loro destinazione all'estero. Al privato, d'altra parte, dovrebbe porsi l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione della stessa sovrintendenza per l'esportazione di tutti i documenti che abbiano valore storico.<sup>1)</sup>

Una disposizione del genere potrebbe trovar posto nella legge penale che, dovendo comminare una apposita sanzione per la trasgressione del divieto di esportazione — stabilito dall'art. 38 (lettera *f*) e limitato, come si è visto, agli archivi e documenti singoli dichiarati di notevole interesse storico — potrebbe porre altro divieto ed altra sanzione per gli archivi e i documenti, in genere che abbiano valore culturale.

Con ciò noi non vorremmo — si *hadi bene* — tornare semplicemente alla legge del '39: scopo della norma dovrebbe essere quello di colmare una lacuna dell'attuale legge e di rendere possibile in ogni caso l'accertamento, non quello di restringere i limiti del divieto di esportazione. Ci sembra anzi che si debbano rispettare i criteri di liberalizzazione già adottati dal legislatore. La richiesta di apposita autorizzazione obbligherebbe cioè il privato proprietario, possessore o detentore di archivi o di singoli documenti di interesse storico, che intenda inviarli all'estero, a sottoporli al giudizio della sovrintendenza competente, ove per un qualsiasi motivo non l'avesse già fatto.

Ma la sovrintendenza non potrebbe rifiutare il nulla osta all'esportazione ove giudicasse che l'archivio o i documenti non siano di tale importanza da giustificare una dichiarazione formale di notevole interesse storico.

La norma proposta si collocherebbe quindi ad integrazione delle altre, previste dall'art. 37: anche l'esportazione diverrebbe un'occasione, fra le altre, per l'esercizio della iniziativa sovrintendentizia. Occasione che presenta forti analogie con quella (terzo e quarto

---

<sup>1)</sup> Va detto per inciso che nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, il quesito non viene a porsi in quanto (artt. 1 e 35) è vietata l'esportazione, oltre che delle cose d'arte, anche dei «manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli»: documenti cioè di data anche recente e comunque non necessariamente riconosciuti d'importante interesse. Tale riconoscimento segue invece, di solito, al divieto d'esportazione.

comma dell'articolo citato) della vendita di documenti da parte di privati.

In entrambi i casi muta la situazione di fatto o giuridica dei documenti e in entrambi i casi s'impone un accentuato potere di vigilanza; maggiore anzi nella ipotesi del trasferimento all'estero che colloca le carte fuori dall'ambito di efficacia territoriale delle norme di salvaguardia.

In entrambi i casi la legge assegna ad altri, che intervengono al momento del trasferimento — titolari di case di vendita e pubblici ufficiali da una parte, agenti doganali dall'altra — obblighi che si affiancano a quelli dei privati, a garantire meglio del risultato.

Vi è poi un particolare nesso tra le due disposizioni. La comunicazione dei documenti posti in vendita, com'è noto, non è solo uno dei mezzi di cui si vale la legge per l'accertamento; è anche necessaria perché il ministro per l'Interno possa esercitare il diritto di prelazione.<sup>1)</sup>

Poiché il trasferimento all'estero è preceduto normalmente da un passaggio di proprietà, difficilmente la sovrintendenza potrà venirne a conoscenza ove la vendita non venga fatta in Italia. La norma dell'art. 37 (comma III e IV), che non trova applicazione fuori del territorio nazionale, potrebbe rimanere così elusa.

Viceversa, se si imporrà il controllo in occasione dell'esportazione, si potrà venire a conoscenza del trasferimento di proprietà ed esercitare, prima che sia troppo tardi, il diritto di prelazione.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Cfr. art. 40 della nuova legge archivistica.

<sup>2)</sup> È interessante notare come le tendenze legislative più recenti si muovano in senso più restrittivo della libertà del privato. Così la commissione parlamentare d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (istituita con legge 26 aprile 1964, n. 310) propone, quanto alla esportazione dei beni culturali non dichiarati, che essa sia subordinata in ogni caso al nulla osta dell'ufficio di esportazione. Assoluto è invece il divieto d'esportazione per i beni dichiarati. La dichiarazione XX della relazione presentata al ministro della Pubblica Istruzione il 10 marzo 1966, così si esprime:

« I beni culturali dichiarati non possono essere esportati, salvo quanto previsto dalla dichiarazione precedente e dalla successiva dichiarazione XXIX.

I beni che abbiano ricevuto accertamento negativo sono liberamente esportabili, e così pure i beni archeologici catalogati e non dichiarati.

Gli altri beni culturali non dichiarati sono esportabili liberamente, salvo nulla osta degli speciali uffici di esportazione. Se l'Ufficio di esportazione ritiene che un bene culturale presentatogli sia di particolare interesse, provvede a che sia sottoposto a dichiarazione. In tal caso l'amministrazione autonoma lo acquista a prezzo di stima, determinato da una commissione permanente di arbitraggio, in contraddittorio tra le

## 2. IL REATO DI ESPORTAZIONE ABUSIVA: IL DOLO, IL TENTATIVO, LA CONFISCA.

Nella nuova legge manca, come si è detto, una sanzione penale corrispondente al divieto già stabilito di inviare all'estero senza autorizzazione documenti di notevole interesse storico. Non fu possibile includere in essa nessuna di quelle sanzioni che già la legge 22 dicembre 1939, n. 2006 prevedeva per la violazione degli obblighi posti ai privati e agli amministratori degli enti pubblici perché, com'è noto, la costituzione vieta di porre norme di natura penale in una legge delegata.<sup>1)</sup>

Nella legge del '39 la disciplina del reato di esportazione abusiva era invece insufficiente e dottrinalmente incerta. Non sarà quindi inutile, anche in vista di una futura, prossima regolamentazione giuridica di questo reato, rilevarne qualche caratteristica partendo dalla legge del '39 e mettendola a confronto, se sarà il caso, con le norme parallele che regolano la esportazione abusiva di oggetti d'arte nella legge sulla tutela delle cose d'interesse storico o artistico (1° giugno 1939, n. 1089).

Il reato di esportazione abusiva va tenuto distinto dal reato di contrabbando.

Sulla base dell'art. 97 della legge doganale (25 settembre 1940, n. 1424) si può definire il contrabbando come « la sottrazione, comunque avvenuta o tentata, delle merci al pagamento dei diritti di con-

parti, a meno che il proprietario non dichiarì, prima che abbia inizio il procedimento di stima, di voler ritenere il bene con i vincoli derivanti dalla dichiarazione.

La legge provvederà ad assicurare l'indipendenza dei membri della suindicata commissione.

La legge provvederà altresì allo sveltimento di tutte le procedure relative alla presente dichiarazione».

Quanto alle sanzioni propone la dichiarazione LXXXIV: « Le norme penali previste dalle diverse legislazioni speciali oggi esistenti, devono essere trasferite nel codice penale, e devono essere riordinate secondo i seguenti principi:

- a) trasformare i reati contravvenzionali oggi ipotizzati in delitti;
- b) qualificare come illeciti penali quegli illeciti che sono oggi previsti come amministrativi;
- c) tipizzare le ipotesi delittuose e semplificarle, sì da ridurre la sovrabbondante normativa oggi esistente e riportarla a poche figure criminose, quanto più possibile nitide;
- d) prevedere sanzioni particolarmente gravi nei casi di condotta dolosa dei violatori delle norme di tutela del patrimonio dei beni culturali, in particolare per i casi di danneggiamento e di distruzione di beni».

<sup>1)</sup> Il D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409 fu emanato in seguito a legge di delega del 17 dicembre 1962, n. 1863.

fine ». È un reato volto quindi contro gli interessi finanziari dello Stato che rientra nei delitti fiscali.

Diversi testi di legge, riferendosi ad altri reati che mirano alla evasione di dazi e imposte, usano le espressioni: contrabbando di monopolio, contrabbando interno; e così via. Il contrabbando doganale, ossia la violazione dell'interesse dello Stato alla percezione di quei diritti che sono dovuti al passaggio del confine, apparterrebbe così ad un particolare gruppo di reati, nell'ambito di quelli che ledono gli interessi finanziari dello Stato. La dottrina si è sforzata di costruire, su questa base, una più ampia figura delittuosa di contrabbando, di cui quello doganale costituirebbe soltanto un tipo particolare. Ma la maggior parte degli autori ha reagito contro questo tentativo, considerandolo artificioso e poco proficuo, ed ha preferito — secondo noi più giustamente — considerare il contrabbando doganale come un reato a sé stante.<sup>1)</sup>

Comunque sia, per quel che ci riguarda, conviene evitare di usare le espressioni « contrabbando artistico o storico » o « contrabbando di documenti » e simili per indicare un delitto che non contrasta la volontà dello Stato di perseguire mezzi finanziari e che elude invece le norme poste per la difesa del patrimonio storico nazionale.<sup>2)</sup>

Non per nulla in ordine all'uno e all'altro di questi due beni protetti sono state predisposte norme diverse, che disciplinano con poteri e procedure sensibilmente divergenti l'attività che lo Stato intende svolgere nei due settori, attività che è affidata altresì ad organi amministrativi diversi.

Per quanto riguarda la legge archivistica è la Costituzione stessa che, com'è noto, traccia i confini di quel particolare interesse al quale va ricondotto il reato in esame. « La repubblica promuove lo sviluppo della cultura — afferma l'art. 9 — e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione ».

Anche dal lato formale i due reati si diversificano notevolmente. Non è qui il caso di scendere ad un confronto puntuale e ci limiteremo, quando sarà il caso, a rilevare qualcuna delle differenze essenziali.

<sup>1)</sup> Cfr. la voce *Contrabbando doganale* di C. DE VINCENTIS, in *Novissimo digesto italiano*, Torino 1959, pp. 436 e ss.

<sup>2)</sup> È vero che, come ha messo in evidenza il Di Lorenzo (*Il contrabbando e gli altri reati doganali*, Padova 1956, pp. 90 e ss.) il termine contrabbando, superando il significato tecnico-giuridico ora precisato, è passato a indicare altri reati: contrabbando volontario, di stupefacenti, di guerra e quindi anche contrabbando artistico. Ma per essere più esatti, e attenerci ai criteri dottrinali comunemente accettati, sarà bene tener ferma la distinzione accennata.

Ciò non vuol dire che particolari analogie di comportamento e modalità di azione pratica col reato di contrabbando doganale — determinate soprattutto dall'esistenza di una linea di confine alla quale fa riferimento la trasgressione in esame — non debbano suggerirci problemi e soluzioni anche per la disciplina del divieto di esportazione di documenti.

Ma c'è di più. L'attuazione di alcuni compiti essenziali inerenti al trasferimento degli archivi all'estero non può che essere affidata alle dogane. Così in primo luogo per la « presentazione » dei documenti alla frontiera che pone il cittadino in un rapporto di fatto e di diritto con l'amministrazione doganale; rapporto dal quale nascono gli obblighi e gli adempimenti suvversivi. Così per la « dichiarazione » dei documenti stessi che dovrà essere fatta all'ufficio doganale obbligatoriamente, una volta deciso l'attraversamento della linea di confine. Così infine per la « visita ispettiva », mediante la quale l'autorità doganale dovrebbe verificare l'esistenza delle carte descritte, la loro corrispondenza all'elenco presentato e dare persino un primo giudizio, sia pure presuntivo e di massima, intorno alla sussistenza o meno di un loro « interesse storico ».

Le dogane non costituiscono un organo limitato esclusivamente alla cura di interessi finanziari<sup>1)</sup> e nulla vieta che ad essi si attribuiscono altri compiti inerenti al controllo della linea di confine per altri scopi che lo Stato può porsi relativamente ad altri interessi.

Si stabilisce così un nesso non intrinseco ma estrinseco tra disciplina dell'esportazione agli effetti fiscali e disciplina dell'esportazione ad altri effetti, come quello dell'invio all'estero di documenti che rivestono interesse storico. Le materie sono diverse, diversi i reati corrispondenti, ma alcuni compiti previsti dalla legge archivistica sono affidati allo stesso organo della pubblica amministrazione.

La legge archivistica è costretta perciò a far riferimento, con rinvio esplicito o tacito, alle leggi che regolano l'ordinamento doganale e alle procedure consuete di controllo delle merci alla frontiera. L'esistenza di queste leggi dovrà anzi essere presupposta perché si possa parlare di quella particolare violazione, regolata da apposita norma penale, nella quale consiste il reato specifico di esportazione abusiva di documenti.

---

<sup>1)</sup> Anche i divieti di esportazione o importazione, nel campo economico, non hanno attinenza con la riscossione di diritti doganali.

Una prima questione nasceva nella legge del '39 dall'art. 34 già citato.

Non vi è dubbio che il reato in questione, per la specie della pena che ad esso si accompagna, e cioè la multa, rientri nei delitti (articolo 39 codice penale). Com'è noto, per l'imputabilità dei delitti la legge richiede quella volontà cosciente e non coartata di compiere un fatto lesivo di un interesse altrui che consiste nel dolo (art. 42 codice penale), volontà che non s'indirizza solo a volere una determinata azione ma a cagionare anche, con la coscienza di aggredire ingiustamente una sfera giuridica riservata, quell'evento al quale la legge ricollega una precisa responsabilità.

Nel caso nostro l'elemento soggettivo del reato consiste nel volere che documenti di cui è vietata l'esportazione passino il confine senza l'autorizzazione della sovrintendenza archivistica. Questo è quanto dice la legge e questo è quanto deve limitarsi a constatare il giudice nel reato in questione. Non occorre quindi la prova di una particolare mala fede nell'esportatore, di un qualsiasi contegno cioè atto a far ritenere che vi sia qualcosa di più del dolo generico, implicito nel volere quel fatto, l'esportazione abusiva, in cui consiste l'illecito penale.

Ciò però appare a prima vista assai iniquo nei confronti del privato detentore dei documenti se si pone attenzione al modo con cui di solito avviene il passaggio della frontiera.

Se il privato avrà scelto, come di regola, una normale via di transito avrà anche presentato — tranne i casi eccezionali che vedremo — il materiale da esportare alla visita doganale. A tale atto di presentazione egli potrà aver fatto seguire anche la dichiarazione del tipo di merce esportata, ritenendola soggetta a controlli, o viceversa potrà essersi astenuto dal farlo, ritenendola merce di libera esportazione. Comunque sia, per non aver chiesto prima l'autorizzazione, verrebbe senz'altro incriminato.

La legge guarda al fatto in sé (aver « tentato l'esportazione del materiale archivistico senza la prescritta autorizzazione ») ritenendo il dolo implicito in esso anche se la presunta intenzione dell'esportatore di eludere le disposizioni inerenti agli archivi e al controllo doganale è smentita poi dal suo contegno, in quanto egli non si è sottratto ai consueti controlli ma ha presentato i documenti da esportare e può averli anche descritti con esattezza senza celarne il valore storico.

Possono in tal caso ravvisarsi gli estremi di un reato o quanto meno di un delitto? Sarebbe stato più giusto, a nostro avviso, che

la legge si fosse limitata a collocare tutt'al più tale ipotesi nell'ambito delle contravvenzioni che, predisposte per rendere più agevole la vigilanza archivistica, sono imputabili semplicemente a titolo di colpa.

Altro caso è invece quello in cui l'esportatore abbia scelto vie di transito « non permesse » (come si esprime l'art. 97 della legge doganale) senza presentare alla dogana il materiale documentario. Solo quando ciò avvenga il rigore della disposizione penale in questione riceve tutta la sua giustificazione.

La formulazione del reato, nella legge del '39, confonde le due ipotesi riconducendole entrambe alla semplice omissione della richiesta di autorizzazione per l'esportazione. Per l'una e per l'altra il legislatore ha usato la stessa espressione: ma nel passaggio clandestino della frontiera il « tentativo » è volto direttamente allo scopo di eludere il controllo doganale e di sottrarsi all'obbligo di richiedere il permesso alla sovrintendenza; nel normale transito del confine invece lo stesso « tentativo » non può avere che un significato profondamente diverso in quanto l'esistenza dell'apparato di controllo, cui l'esportatore si affida, e l'intervento dell'agente doganale sono di per sé garanzie di regolarità e legittimità dell'operazione. Il legislatore ha dimenticato che il fatto esportazione tocca un rapporto bilaterale (qualche autore ha perciò avvicinato tale rapporto, come si vedrà, alla dichiarazione dei redditi): da una parte l'esportatore, dall'altra l'autorità di confine. Perciò se nel caso di chi si sottrae all'autorità può ravvisarsi un atteggiamento fraudolento, nel caso, al contrario, di chi si presenta alla dogana si è costretti a presumere una volontà indirizzata all'osservanza della legge.

Guardando al corrispondente reato qual'è disciplinato dalla legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico (1° giugno 1939, n. 1089) troviamo un'espressione ben diversa. Art. 66: « È punita con la multa da L. 80.000 a L. 2.000.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

- a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
- b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa. La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando ».

Si noti come le due ipotesi siano qui distinte e articolate con la dovuta precisione. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) si ha il transito clandestino cui si è accennato, ipotesi per la quale basterà verificare

il fatto per dedurne l'imputabilità. Nel caso di cui alla lettera *b*) si tratta invece del passaggio della frontiera nei punti stabiliti e mediante presentazione del materiale alla dogana. Qui il legislatore richiede non semplicemente il dolo, reale o presunto, consistente nell'omessa richiesta dell'autorizzazione, ma la frode all'atto dell'attraversamento della frontiera, cioè il nascondimento della cosa o l'uso di artifici o raggiri per indurre in errore l'agente doganale.

Si comprende come il tal modo il delitto possa essere assimilato a quello dell'esportazione clandestina in quanto, nell'uno come nell'altro caso, l'esportatore dimostra, colla sua condotta, di essere nello stesso tempo al corrente del divieto di esportazione e del pregio della cosa d'interesse storico o artistico. Egli vuole perciò esportarla sottraendola alla prescritta autorizzazione e quindi alla visita doganale con la quale verrebbe posto ad essa il fermo fino a definitivo giudizio del sovrintendente.

In realtà non è possibile prescindere, in questo reato, dall'elemento soggettivo della frode che va molto al di là del dolo generico.

Così avviene anche nel contrabbando. Precisa infatti l'art. 97, lettera *c*), della legge doganale: « È punito chiunque è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale ». <sup>1)</sup>

Si consideri che nella legge doganale, una volta presentate le merci alla dogana, neppure la dichiarazione infedele è considerata titolo sufficiente a concretare l'ipotesi di vero e proprio contrabbando.

Si ritiene generalmente che l'atto ispettivo di personale tecnicamente specializzato sia sufficiente ad integrare gli elementi incerti o a dissipare gli equivoci contenuti nella dichiarazione dell'interessato; l'importante è che si sia escluso quel più grave danno che verrebbe

---

<sup>1)</sup> Si discute, nella interpretazione della legge doganale, se il dolo debba essere sempre presunto di fronte all'obiettività del fatto delittuoso. Nella giurisprudenza prevale l'opinione che in materia doganale l'inosservanza delle norme stabilite per evitare le frodi dia luogo ad una presunzione di evasione fraudolenta (cfr. corte di appello di Bari, sentenza del 29 genn. 1931 e cassazione penale 12 mag. 1939). Nella dottrina, di fronte all'opinione tradizionale (cfr. DI LORENZO, *op. cit.*, pp. 109-111) prevale oggi l'opinione che il dolo debba essere sempre provato come ogni altro elemento del delitto. La verità è, come osserva L. Granata (*L'elemento intenzionale nei reati doganali*, in *Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione*, IV, fasc. 12 [dic. 1955], pp. 17-20), che « la ricerca e la individuazione dell'elemento intenzionale trova, realisticamente, nel fatto la sua base di dimostrazione giuridica, talvolta in maniera così rapida, così certa, così intuitiva che si afferma che il dolo è inerente al fatto ».

allo Stato dalla pura e semplice sottrazione della merce all'accertamento.

La dichiarazione dell'interessato purché, ripetiamo, si affidi all'esame della controparte è — come la dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta — uno solo degli elementi in cui consiste il rapporto doganale e si ammette che, in qualche misura, essa possa discostarsi dalla verità, la quale verrà ristabilita dal giudizio dell'autorità.

Dottrina e giurisprudenza sono inclini a ritenere che la dichiarazione infedele, punita semplicemente a titolo contravvenzionale,<sup>1)</sup> possa assurgere a delitto di contrabbando solo quando l'uso di mezzi fraudolenti è inteso a indurre l'agente doganale in errore circa la natura stessa della cosa o una sua qualità essenziale.<sup>2)</sup>

Nel caso di archivi riteniamo, anche in analogia con quanto suggerisce la disposizione relativa alle cose d'interesse storico o artistico, che ciò potrebbe avvenire quando la falsa dichiarazione verta circa la dichiarazione di notevole interesse storico dei documenti o circa l'avvenuta autorizzazione alla esportazione da parte della sovrintendenza.

Vi è poi il caso di pura e semplice omissione della dichiarazione. Il proprietario, possessore o detentore di archivio o di documenti può aver ignorato la disposizione (art. 25 legge del '39) che vieta la loro esportazione non autorizzata, o può aver ritenuto che le carte non abbiano interesse storico, così da credere di avere a che fare con merci di libero transito. Escludendosi anche in questa ipotesi un contegno fraudolento, non può ammettersi, a nostro avviso, l'incriminazione per abusiva esportazione quando alla visita ispettiva i documenti, in modo non occulto, si trovino nel mezzo di trasporto al loro posto.

Così in effetti si regola l'amministrazione doganale per le merci soggette al pagamento dei diritti di confine: l'art. 97 (lettera c) esige infatti per l'incriminazione che il colpevole sia « sorpreso » con merci « nascoste » sulla persona o nei bagagli.

<sup>1)</sup> Art. 118 legge doganale citata: « Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con « bolletta di cauzione », non corrispondano al risultato della visita, il dichiarante è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 200 ».

<sup>2)</sup> Cfr. le sentenze della cassazione penale in data 25 febr. e 13 lu. 1956 e le conclusioni del De Vincentiis nella voce *Doganali, contravvenzioni* in *Novissimo digesto... cit.*, p. 141 e ss.

Un'opinione particolare esprime il Rocco (*La dichiarazione doganale falsa o infedele: natura giuridica e caratteri dell'istituto, anche in riferimento alle legislazioni doganali francese, svizzera e belga*, in *Giustizia finanziaria. Rassegna di diritto e giurisprudenza finanziaria*, II [1954], pp. 229-235) secondo cui la dichiarazione doganale, anche falsa, non rientrerebbe mai nel delitto di contrabbando.

L'art. 34 della legge archivistica del '39 distingue il « tentativo » di esportazione abusiva dal corrispondente reato « consumato » comminando pene diverse per l'una e per l'altra ipotesi.<sup>1)</sup>

Diversa è invece la disposizione della legge sulle cose d'interesse storico o artistico che si uniforma al criterio prevalso nella legge doganale. Art. 66: « È punito con la multa da L. 80.000 a L. 2.000.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge... ».

Vige il principio, in tema di reati doganali, secondo cui il tentativo, che di regola costituisce titolo a sé di reato (art. 56 del codice penale), è assimilato al reato consumato nel *quantum* della pena.<sup>2)</sup>

La dottrina ha mostrato una qualche incertezza intorno al fondamento di tale principio che conduce a colpire l'atto indirizzato in modo non equivoco a causare un determinato evento allo stesso modo della realizzazione dell'evento stesso.

Vi è chi, come il Di Lorenzo, sottolinea il carattere particolare dell'*iter* delittuoso nel reato di contrabbando. Esso « presuppone l'azione cauta, circospetta, preordinata al passaggio della linea doganale (di fatto o di diritto, secondo i casi), che segna altresì il limite territoriale oltre il quale il delitto tentato si trasforma in delitto consumato. E poiché il superamento di questo limite non lascia ordinariamente alcuna traccia, né può determinare la reazione di un soggetto privato (parte lesa), come negli altri reati comuni, ma soltanto quella di organi amministrativi preposti al controllo; quando, attraverso indagini e ricostruzioni più o meno laboriose, si sia reso possibile raccogliere qualche elemento di prova circa la già tentata evasione, non si poteva attendere che il reato si compisse molto probabilmente senza lasciare o lasciando dubbie e discutibili tracce di sé; e si presentò logicamente necessario riguardare il delitto come un delitto consumato, considerando come circostanza del tutto ininfluyente se il trasgressore sia riuscito a superare i controlli doganali ed abbia già prodotto la lesione giuridica ». <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> « Il detentore che abbia tentato l'esportazione o la divisione del materiale archivistico, senza la prescritta autorizzazione, è punito con la multa da L. 80.000 a L. 320.000... ».

Nel caso in cui il colpevole raggiunga l'intento, la multa è stabilita da L. 240.000 a L. 960.000 oltre il pagamento di un'indennità pari al valore delle scritture.

<sup>2)</sup> Art. 108 legge doganale cit.: « Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato ».

<sup>3)</sup> *Op. cit.*, p. 147.

Vi sarebbe per il Di Lorenzo non soltanto un'equiparazione *quoad poenam* del contrabbando tentato al contrabbando consumato ma anche un'assimilazione concettuale dell'una all'altra ipotesi sulla base della quale il primo assume lo stesso *nomen iuris* e lo stesso titolo del secondo.

Opinione simile è quella espressa dal Granata:<sup>1)</sup> la particolare equiparazione nasce dal carattere stesso del reato di contrabbando che non è mai reato *ex impetu* ma di fredda preparazione ed esecuzione e che non può quindi lasciare dubbi sull'intenzionalità dell'agente e sulla natura del delitto cui s'indirizza, anche prima del verificarsi dell'evento e indipendentemente da esso.

Opinioni, queste riferite, non del tutto convincenti. Inaccettabile è poi quella comunemente accolta. Essa si limita a ripetere la giustificazione offerta dalla relazione del disegno di legge la quale accenna ad una « forma di delinquenza di notevole pericolosità ». Giustamente osserva il Bobbio<sup>2)</sup> che tale opinione non può certo dirsi condivisa, se non altro, dal giudizio corrente.

Il Bobbio stesso tenta un'altra spiegazione a nostro avviso assai suggestiva. Il contrabbando — egli dice — è un reato di pura condotta e non di « evento ». Non è necessario si verifichi un determinato effetto naturale perché possa essere configurato ma è sufficiente il modo di agire del colpevole qualificato dall'intenzione. Esso è perfetto o nel momento in cui la cosa oltrepassa *contra legem* la linea di confine o quando il possesso della cosa diviene, per cause soggettive, antigiuridico, come nel caso di falsa dichiarazione o di scoperta della cosa nascosta nei bagagli.

A noi sembra che al contrabbando, com'è disciplinato dalle norme vigenti, sia in effetti indifferente il verificarsi di quell'evento cui il colpevole ricollega la sua azione delittuosa. La scoperta, ad opera dell'autorità doganale, della frode concreta l'ipotesi delittuosa prevista senza che possa parlarsi di semplice tentativo di reato quando non si è compiuto quel fatto cui s'indirizza la volontà dell'agente, e cioè l'evasione tributaria. Questo evento, in realtà, non è richiesto dalle norme che disciplinano i diversi casi di contrabbando per i quali, in effetti, si ipotizzano e condannano semplicemente comportamenti illeciti.

<sup>1)</sup> L. GRANATA, *Il tentativo nel contrabbando*, in *Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione*, VI (1957), pp. 13-16.

<sup>2)</sup> F. BOBBIO, *L'evento e il tentativo nel delitto di contrabbando*, in *Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione*, XI (1962), pp. 981-986.

Meglio quindi attenersi alla forma della legge e non immaginare un ipotetico reato consumato che andrebbe al di là delle definizioni in essa contenute. Le valutazioni di merito intorno al fondamento del delitto appartengono del resto più all'opera del legislatore che a quella dell'interprete.

Nel reato di esportazione abusiva di documenti l'interpretazione proposta calza assai meglio di qualsiasi altra in quanto viene a mancare un evento corrispondente a quello che nel contrabbando è dato dal mancato pagamento dei diritti di confine. Irrilevante è, per la legge archivistica, il motivo ultimo della esportazione (vendita a fine di speculazione, semplice trasferimento all'estero, ecc.) e non vi è un'obbligazione del privato legata direttamente al passaggio della frontiera. L'oggetto del reato non è, appunto, un evento naturale ma un fatto formale: la violazione di una norma, la trasgressione di un divieto posto a tutela dell'integrità del patrimonio archivistico nazionale.

Riteniamo perciò che la distinzione stabilita dall'art. 34 della legge del '39 non trovi alcuna giustificazione nella particolare natura di questo delitto e possa essere anzi fonte di equivoci e di interpretazioni arbitrarie per stabilire quando, guardandosi al momento consumativo del reato, si debba punire la trasgressione del divieto a titolo di tentativo o di reato consumato.

Altra disposizione della legge del '39 che merita un cenno di commento è quella che si riferisce alla confisca dei documenti o dell'archivio abusivamente esportato.

Prosegue l'art. 34, al terzo comma: « Alla multa è aggiunta la confisca del materiale archivistico, ai sensi del codice penale, qualora si tratti del proprietario del materiale medesimo ».

Com'è noto nel diritto penale la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale predisposta per fronteggiare la minaccia di un reato ed ha quindi carattere preventivo e non repressivo. Si tratta di togliere di mezzo oggetti di per se stessi pericolosi o che si riconnettono ad un determinato reato sul quale sia intervenuta una sentenza di assoluzione o di condanna.

Ai sensi dell'art. 240 del codice penale « Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

- 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce il reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1° del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

Numerose leggi speciali stabiliscono l'obbligo della confisca e tra queste sono sia la legge del '39 sulle cose d'interesse artistico o storico, sia la legge doganale citata.<sup>1)</sup> In questo caso quindi la disposizione che riguarda gli archivi si uniforma alle altre che disciplinano i reati affini.

La dottrina guarda tuttavia con sospetto alla confisca così com'è disciplinata dalla legge doganale ravvisandovi, e non a torto, più che una misura di sicurezza, una vera e propria pena accessoria. Come tale essa appare ispirata a criteri superati di legislazione e non può che considerarsi un residuo del passato; tanto è vero che fu esclusa dal codice penale.

In materia doganale, nota il Capasso,<sup>2)</sup> essa venne già ripudiata in passato, nel primo regolamento doganale del settembre 1860 (in applicazione della legge sarda del 1859). E ciò permetteva al Sella di affermare che la legislazione italiana era la più liberale di quelle allora vigenti.

Oggi la confisca la si ritrova in quasi tutte le leggi doganali straniere per evidenti ragioni pratiche confortate da una lunga tradizione legislativa. Per quanto in se stessa discutibile, essa ci appare più giustificata in materia archivistica, in quanto preminente sull'interesse privato è

---

<sup>1)</sup> La prima (art. 66, secondo comma) così si esprime: «La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando». La seconda (art. 116) «Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto».

<sup>2)</sup> A. CAPASSO, *La confisca nel diritto doganale*, in *Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione*, X (1961), p. 727.

quello pubblico a che gli archivi — almeno quelli più rappresentativi — non escano dal territorio nazionale e siano custoditi con le opportune garanzie. Quando il proprietario viola la legge penale non è certo più in grado di dare affidamento circa la conservazione delle carte di preminente interesse pubblico.

PIERO D'ANGIOLINI

Ufficio studi e pubblicazioni  
Direzione generale Archivi di Stato

L'EXPORTATION DES DOCUMENTS PRIVÉS. Dans la première partie de son article, l'A. fait un examen critique de la législation actuelle concernant l'exportation d'archives privées et de documents isolés. Il relève combien l'actuelle interdiction d'exporter, limitée aux archives ou documents déjà déclarés d'intérêt historique (art. 38 lettre f, du D. P. R. 30 septembre 1963, n. 1409) est insuffisante pour atteindre le but que la loi se propose: empêcher l'appauvrissement du patrimoine national en matière d'archives. Il propose donc que toutes les archives et les documents destinés à passer la frontière soient soumis à l'autorisation préalable de la surintendance des Archives, qu'ils aient été ou non auparavant l'objet d'une déclaration officielle. Dans la seconde partie de l'article, l'A. donne une définition du délit d'exportation abusive des archives privées et en examine quelques aspects plus particuliers: le dol, la tentative de délit, la confiscation.

THE EXPORTATION OF PRIVATE DOCUMENTS. In the first part of the article the author carefully examines the present legislation on the exportation of private archives and individual documents. He points out that the present prohibition of exportation, which is limited to archives and individual documents already declared to be of noteworthy historical interest (Art. 3 letter f of the decree of the President of the Republic, September 1963, no. 1409), is not sufficient to achieve the aim of the law, i. e. to prevent the impoverishment of the national archive patrimony. Therefore, he proposes that all archives and documents destined to leave the country be subject to previous authorization by the proper archive authorities whether or not they were previously declared important. In the second part of the article the author defines the offense of illegal exportation of private archives and examines several of the more outstanding aspects of it: fraud, attempt to commit an offense, confiscation.

LA EXPORTACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD PARTICULAR. En la primera parte del artículo el autor, hace un análisis crítico de la legislación vigente relativa a la exportación de archivos particulares y de documentos individuales. Pone de relieve que la actual prohibición de exportaciones, limitada a los archivos y documentos individuales considerados de notable interés histórico (Art. 38, apartado f) del Decreto de la Presidencia de la República del 30 de septiembre de 1963, No. 1409) no basta para lograr el objetivo que se propone conseguir la ley: o sea, evitar el empobrecimiento del patrimonio archivero nacional. Sugiere, por consiguiente, que todos los archivos y documentos destinados al extranjero estén sujetos a una previa autorización de la competente autoridad archivera, independientemente de que hayan sido objeto o no, con precedencia, de una declaración oficial. El autor, en la segunda parte del artículo, define el delito de exportación clandestina de archivos particulares y examina algunos de sus aspectos más señalados: el dolo, el delito frustrado, la confiscación.

**DIE AUSFUHR PRIVATER DOKUMENTE.** *Im ersten Teil seines Aufsatzes untersucht der Verfasser die zur Zeit geltende Gesetzgebung über die Ausfuhr privater Archive und einzelner Dokumente. Er hebt hervor, dass das augenblicklich bestehende Ausfuhrverbot, welches auf die Archive oder Dokumente, deren historischer Wert formell anerkannt wurde beschränkt ist (vgl. Art. 38, Buchstabe f des Präsidialdekrets vom 30. September 1963, Nr. 1409), den beabsichtigten Zweck nicht erreiche, eine Verminderung der archivalischen Bestände Italiens zu verhindern. Der Verfasser schlägt deshalb vor, dass alle zur Ausfuhr bestimmten Archive oder Dokumente einer besonderen Erlaubnis der zuständigen Archivaufsichtsbehörde bedürfen sollen, gleich ob ihr historischer Wert zuvor formell anerkannt wurde oder nicht. Im zweiten Teil seiner Arbeit gibt der Verfasser eine Definition des Vergehens der unerlaubten Ausfuhr privater Archive und untersucht einige seiner besonderen Aspekte: den Betrug, den Versuch des Vergehens und die Beschlagnahme.*



Preso in carico del giornale cronologico  
di entrata della Biblioteca al N. 7706